

**PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE UNITARIA DEI
PROGRAMMI OPERATIVI 2014-2020 DI REGIONE LOMBARDIA COFINANZIATI DAI FONDI
STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI (IN PARTICOLARE FESR, FSE E FEASR)**

CAPITOLATO D'ONERI SPECIALE

Articolo 1 – Premessa

L'esecuzione del presente *Servizio* è regolata dalle clausole del presente capitolato, dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e successivi provvedimenti attuativi; dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità della Regione; dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; dalla normativa e dai regolamenti di settore.

Le clausole del *Contratto* sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla sua stipulazione, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il *Fornitore*, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 2 - Oggetto

Il presente capitolato disciplina lo svolgimento del servizio di assistenza tecnica di supporto alla valutazione unitaria dei Programmi Operativi 2014-2020 di Regione Lombardia cofinanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE), in particolare FESR, FSE e FEASR.

Con la stipula del Contratto il fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Regione a fornire il servizio, tutto come meglio specificato nei successivi articoli, nella misura richiesta dalla Regione medesima, nei limiti dell'importo massimo contrattuale.

Il presente appalto non è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio e/o le prestazioni sono di natura intellettuale. Gli oneri per la sicurezza da interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 sono pari a zero.

Poiché il servizio prevede la presenza di personale presso la sede regionale, Regione Lombardia fornirà all'incaricato del servizio le informazioni sui rischi a cui sono esposti i lavoratori e le procedure da adottare in caso di emergenza.

Articolo 3 – Descrizione del servizio

Nell'ambito della Programmazione europea 2014-2020 le attività inerenti alla valutazione unitaria hanno acquisito maggiore rilevanza in ragione di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 56, e dall'Accordo di Partenariato dello Stato Italiano.

In particolare, l'Accordo di Partenariato prevede che il Piano di Valutazione redatto ai sensi dell'articolo 56, comma 1, del citato Regolamento sia unitario a livello regionale e comprenda le valutazioni relative ai Programmi Operativi FESR e FSE gestiti dalla Amministrazione regionale, in raccordo anche con la valutazione del Piano di Sviluppo Rurale FEASR (PSR FEASR).

L'unitarietà della valutazione richiede un coordinamento in fase di pianificazione delle attività utile a facilitare l'integrazione tra Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) nel perseguimento dei risultati attesi. Consente, inoltre, di razionalizzare ed evitare duplicazioni nell'esercizio previsto dall'articolo 53, comma 3, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che chiede di valutare, almeno una volta nel periodo di programmazione 2014-2020, in che modo il sostegno dei Fondi SIE abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi di ciascuna priorità, di norma perseguiti attraverso l'azione congiunta dei diversi Fondi.

Lo scopo della valutazione unitaria è quindi quello di migliorare la qualità e l'efficacia dell'azione dell'Amministrazione, misurando e valutando la performance delle politiche pubbliche sulla base di una lettura trasversale ed organica delle politiche regionali attinenti ai Programmi oggetto di valutazione unitaria, con particolare riferimento al Programma Regionale di Sviluppo (PRS) e relativi aggiornamenti (Documento di economia e finanza regionale - DEFR).

Il presente servizio ha per oggetto la valutazione unitaria delle politiche attuate tramite i POR FESR, POR FSE e PSR FEASR 2014-2020 gestiti dalla Amministrazione regionale, che deve tener conto delle peculiarità e delle caratteristiche dei singoli Programmi e dei relativi Piani di valutazione, nonché dell'assetto organizzativo e delle politiche regionali di riferimento (declinate nel PRS/DEFR).

L'attività di valutazione unitaria dovrà essere svolta in conformità a quanto previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale e dagli orientamenti della Commissione in materia di Fondi SIE. La valutazione dovrà tenere conto delle modifiche ed integrazioni che eventualmente interverranno nell'esecuzione dei Programmi oggetto di valutazione e nei relativi Piani di Valutazione.

Nello svolgimento del servizio di valutazione unitaria, il Fornitore dovrà relazionarsi con la Cabina di Regia dei Fondi Strutturali 2014-2020 raccordandosi anche con i valutatori indipendenti selezionati per ciascun Programma.

Il servizio di valutazione unitaria dovrà porre attenzione ai seguenti contenuti:

- missione valutativa e modalità per individuare le valutazioni da intraprendere:
 - modalità di raccolta delle esigenze di valutazione e loro selezione;
 - individuazione degli oggetti/tematiche da valutare;
 - individuazione delle domande di valutazione;
- attività valutative già decise o in corso in base ai Piani di valutazione dei singoli Programmi e alle politiche regionali;
- tempistica e scadenze delle attività;
- modalità di diffusione dei risultati e attività per rafforzare la capacità di valutazione dell'Amministrazione nell'implementazione di Programmi e delle politiche regionali;
- assetto organizzativo dei soggetti coinvolti nella sua attuazione e gestione.

Articolo 4 – Sede di esecuzione dell’incarico

Il servizio sarà eseguito presso la sede di Regione Lombardia. Nello svolgimento del servizio di valutazione unitaria il Fornitore opererà in stretto contatto con la Cabina di Regia dei Fondi Strutturali 2014-2020, organismo regionale interno di coordinamento della programmazione europea e di supporto alle Autorità di Gestione (AdG) POR FESR e FSE 2014-2020 nella fase attuativa dei Programmi.

Articolo 5 Prodotti e tempistiche

Il servizio di valutazione unitaria, oggetto dell’incarico, dovrà essere formalizzato nei seguenti prodotti:

- piano integrato della valutazione unitaria;
- n. 4 rapporti di valutazione unitaria, secondo quanto previsto dalla tabella 1 “Sintesi delle tempistiche delle attività”.
- 2 rapporti tematici, secondo quanto previsto dalla tabella 1 “Sintesi delle tempistiche delle attività”.

I prodotti sono di seguito descritti:

- **Piano integrato della valutazione unitaria:** entro 60 giorni dall’approvazione del Piano Operativo di cui ai successivi paragrafi, dovrà essere elaborato e presentato un Piano integrato della valutazione unitaria,.

Il Piano integrato dovrà, tra l’altro, contenere anche i seguenti elementi:

- analisi dei Programmi Operativi 2014-2020 dei tre Fondi interessati (FESR, FSE, e PSR);
- analisi delle politiche regionali interessate dai tre Programmi oggetto di valutazione;
- mappatura degli attori interni ed esterni da coinvolgere;
- set dei principali indicatori, secondo la struttura di ogni Programma;
- mappatura dei dati primari e secondari a disposizione, acquisibili e costruibili, provenienti dai sistemi di monitoraggio dei Programmi, dai sistemi degli Enti SIREG e degli Organismi Intermedi, da fonti statistiche, da studi e ricerche attinenti ai temi valutativi oppure da acquisire con indagini dirette (a titolo esemplificativo: interviste a campione, colloqui con specifici interlocutori, focus group, ecc.);
- definizione degli obiettivi di valutazione unitaria in considerazione di una lettura critica e approfondita dei Programmi e della loro coerenza interna ed esterna;
- definizione ed aggiornamento delle domande valutative e individuazione del mix di metodi di valutazione da adottare, tenuto conto delle raccomandazioni di cui alla sezione 2.5

dell'Accordo di Partenariato e conseguente analisi della fattibilità in termini di tempi, costi e apprezzabilità dei risultati.

Il Piano integrato sarà approvato dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

▪ **n. 4 Rapporti di valutazione unitaria, secondo quanto previsto nella tabella 1**

Predisposizione di Rapporti di valutazione unitaria finalizzati alla messa a sistema dei risultati dei rapporti di valutazione di ciascun singolo fondo e all'approfondimento di:

- aspetti tematici di carattere prevalentemente trasversale e/o strategico,
- grado di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi rispetto ad alcune specifiche aree tematiche, ritenute meritevoli di approfondimenti anche alla luce delle attività valutative definite nei Piani di valutazione dei POR FESR, POR FSE e PSR.

I rapporti di valutazione dovranno evidenziare le lezioni scaturite dalle analisi e fornire raccomandazioni, oltre a prevedere - ove possibile - l'utilizzo del metodo controfattuale.

I rapporti preliminari saranno sottoposti alla validazione del RUP. Dovranno essere consegnati entro le date concordate in sede di presentazione del Piano Operativo di cui ai successivi paragrafi.

I rapporti definitivi saranno approvati da parte del RUP e dovranno essere consegnati entro le date previste dalla Tabella 1 "Sintesi delle tempistiche delle attività".

▪ **n. 2 Rapporti tematici, secondo quanto previsto nella tabella 1**

Predisposizione di valutazioni tematiche volte ad approfondire il grado di raggiungimento degli obiettivi rispetto ad alcune specifiche aree tematiche ritenute suscettibili di approfondimento e che saranno definite in corso di realizzazione dei Programmi.

I rapporti di valutazione dovranno evidenziare le lezioni scaturite dalle analisi e fornire raccomandazioni, oltre a prevedere - ove possibile - l'utilizzo del metodo controfattuale.

I rapporti preliminari saranno sottoposti alla validazione del RUP. Dovranno essere consegnati entro le date concordate in sede di presentazione del Piano Operativo di cui ai successivi paragrafi.

I rapporti definitivi saranno approvati da parte del RUP e dovranno essere consegnati entro le date previste dalla Tabella 1 "Sintesi delle tempistiche delle attività".

▪ **Ulteriori prodotti**

Si citano, a solo titolo esemplificativo: note informative, sintesi divulgative, presentazioni per riunioni ed elaborati a corredo dei prodotti sopra richiesti

Al fine di garantire un modello organizzativo efficace ed efficiente e di programmare le attività valutative, tutte le attività che fanno riferimento al servizio di valutazione unitaria devono essere erogate secondo un Piano Operativo che deve essere presentato annualmente da parte del Fornitore ed approvato da parte del RUP.

Il primo Piano Operativo deve essere presentato al RUP entro 15 giorni dall'avvio del servizio. I successivi Piani Operativi devono essere presentati entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell'anno in corso. Il Piano Operativo approvato dal RUP costituisce vincolo contrattuale.

Il Piano Operativo deve descrivere annualmente le modalità con cui il Fornitore intende dar corso al proprio servizio definendo strategie di azione, prodotti, scadenze e le modalità di organizzazione del proprio lavoro.

Il primo Piano Operativo definisce anche gli aspetti organizzativi del team di lavoro, di cui al punto successivo, in termini di:

- ✓ organizzazione del team di progetto (personale incaricato, responsabili di progetto);
- ✓ sedi di lavoro, contatti e riferimenti per l'interazione tra valutatore e Amministrazione regionale;
- ✓ calendarizzazione delle attività atte a fornire i prodotti previsti.

Nell'elaborazione del Piano Operativo si deve tener conto degli esiti delle valutazioni dei singoli Programmi e dell'insieme delle norme (comunitarie, nazionali e regionali) rilevanti per la realizzazione delle attività di valutazione unitaria.

Di seguito si elencano i prodotti con le relative date di consegna che dovranno essere rispettate, salvo diverso accordo con il Direttore di esecuzione.

Tabella 1 - Sintesi delle tempistiche delle attività

PRODOTTI	TEMPI
Piano Operativo	Entro 15 giorni dall'avvio del servizio, con successivi aggiornamenti entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell'anno in corso
Piano integrato della valutazione unitaria	Entro 60 giorni dall'approvazione del Piano Operativo
I Rapporto di valutazione unitaria	Entro il 31/05/2018
II Rapporto di valutazione unitaria	Entro il 31/03/2019
III Rapporto di valutazione unitaria	Entro il 31/03/2021
IV Rapporto di valutazione unitaria	Entro il 31/03/2023
I Rapporto tematico	Entro il 31/05/2020
II Rapporto tematico	Entro il 31/03/2022
Ulteriori prodotti	Entro il 31/12/2023

Nell'esecuzione del servizio, il Fornitore dovrà in ogni caso:

- tenere in debita considerazione i Piani di valutazione di ciascun Programmi;
- partecipare, ove richiesto, agli eventuali incontri qualora ritenuto necessario;

- garantire il raccordo sotto il profilo metodologico e organizzativo con il Sistema Nazionale di Valutazione;
- garantire, ove richiesto, adeguata flessibilità nella tempistica, negli oggetti degli approfondimenti specifici in relazione all'esigenza di assicurare all'Amministrazione regionale il rispetto di scadenze ed impegni comunitari e nazionali. Tali variazioni non comportano oneri aggiuntivi per l'Amministrazione stessa. In rapporto a specifiche esigenze, il Fornitore dovrà assicurare il rispetto delle scadenze concordate formalmente con il RUP;
- garantire la restituzione all'Amministrazione regionale di dati, microdati e metadati, prodotti ed acquisiti ai fini delle attività previste per lo svolgimento del servizio, opportunamente organizzati e strutturati ai fini della loro consultazione, di eventuali successive attività di ricerca e della eventuale pubblicazione

Esigenze particolari di approfondimento potranno essere espresse dall'Amministrazione regionale in funzione delle necessità di garantire una efficace ed efficiente attuazione delle attività, nel rispetto delle scadenze di volta in volta predefinite.

Articolo 6 – Gruppo di lavoro

Per il servizio di valutazione unitaria, il Fornitore deve mettere a disposizione le risorse organizzative e professionali minime sotto indicate al fine di garantire l'esecuzione dei lavori nei modi e nei tempi prestabiliti.

Il Fornitore deve garantire risorse organizzative e professionali, per l'intero periodo di esecuzione del servizio, pari o superiore in qualità e quantità a quelle indicate in sede d'offerta. Le risorse professionali devono avere i requisiti descritti di seguito.

Tutti i servizi oggetto di incarico devono essere realizzati attraverso un gruppo di lavoro.

Il team incaricato dello svolgimento delle attività di valutazione unitaria deve essere composto da un numero minimo di esperti pari a 5 (cinque), in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento delle attività richieste, al fine di garantire la regolarità e la qualità complessiva del servizio.

A tale scopo, in sede di offerta, per ciascun componente del team:

- deve essere presentato un curriculum vitae, in formato europeo, con l'indicazione della qualificazione e dell'esperienza specifica maturata, dal quale risulti, tra le altre, l'esperienza in tema di valutazione di programmi a valere sui Fondi SIE;
- deve essere definito il ruolo e le responsabilità nell'ambito del gruppo di lavoro.

Il team di lavoro dovrà essere composto da:

- un esperto (**coordinatore**) in materia di valutazione di programmi cofinanziati da Fondi SIE (FESR, FSE e FEASR), dotato di laurea magistrale o vecchio ordinamento, con una esperienza professionale uguale o superiore a 10 anni ed almeno una esperienza di coordinamento di un

servizio di valutazione di Programma Operativi regionali o nazionali cofinanziati da Fondi SIE per un periodo continuativo di almeno 2 anni;

- un esperto in Fondo Sociale Europeo (FSE), dotato di laurea magistrale o vecchio ordinamento, con una esperienza professionale uguale o superiore a 7 anni (**componente senior**) e con almeno una esperienza nell'ambito di un servizio valutazione di Programmi Operativi cofinanziati da Fondi SIE (POR FSE);
- un esperto in Fondo Europeo di Sviluppo Economico (FESR), dotato di laurea magistrale o vecchio ordinamento, con una esperienza professionale uguale o superiore a 7 anni (**componente senior**) e con almeno una esperienza nell'ambito di un servizio valutazione di Programmi Operativi cofinanziati da Fondi SIE (POR FESR);
- un esperto in Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), dotato di laurea magistrale o vecchio ordinamento, con una esperienza professionale uguale o superiore a 7 anni (**componente senior**) e con almeno una esperienza nell'ambito di un servizio valutazione di Programmi Operativi cofinanziati da Fondi SIE (PSR FEASR);
- un esperto, dotato di laurea magistrale o vecchio ordinamento, con una esperienza professionale uguale o superiore a 5 anni (**componente junior**) e con almeno una esperienza nell'ambito di un servizio di valutazione di Programmi Operativi cofinanziati da Fondi SIE.

La composizione del gruppo di lavoro dovrà essere esplicitata in sede di offerta tecnica e dovrà essere mantenuta, per quanto possibile, per tutta la durata del contratto.

L'eventuale sostituzione di componenti del gruppo di lavoro, previa richiesta motivata, inoltrata al RUP, è ammessa solo se i sostituti presentano un curriculum vitae analogo o più qualificato rispetto a quello delle persone sostituite e comunque deve essere preventivamente valutata ed autorizzata dal RUP.

Il Fornitore garantisce, inoltre, la propria disponibilità ad individuare e mettere a disposizione consulenze di alto profilo per la definizione e verifica di questioni di natura tematica e procedurale, qualora si rendessero necessarie per l'insorgenza di eventuali criticità e non figurassero nel team di lavoro multidisciplinare proposto in sede di gara.

Al fine di assolvere compiutamente al servizio, dovrà inoltre essere assicurata, con oneri a carico del Fornitore, la mobilità dei componenti del gruppo di lavoro appositamente costituito presso le Sedi Istituzionali a livello regionale, nazionale ed europeo.

Articolo 7 - Durata del servizio e base d'asta

La durata del Contratto decorre dalla data della sottoscrizione al 31.12.2023.

La base d'asta onnicomprensiva è di € 365.190,00 Iva esclusa.

E' prevista la possibilità di prorogare il Contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

E' altresì prevista la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto ed agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso.

Articolo 8 - Corrispettivi

I corrispettivi contrattuali sono comprensivi di ogni attività necessaria alla prestazione del *Servizio*.

Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal *Fornitore* in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, **fissi ed invariabili**, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il *Fornitore* di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al *Fornitore* medesimo dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

Il *Fornitore* non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione dell'adeguamento ISTAT a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale.

Articolo 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti

Con la sottoscrizione del *Contratto*, il *Fornitore* assume **tutti** gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni, anche nei confronti di eventuali subappaltatori e subfornitori.

In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti nella citata legge, il contratto si intende risolto di diritto, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii

In particolare, il *Fornitore* si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

A tal fine, il *Fornitore* si impegna a comunicare **tempestivamente**, prima dell'aggiudicazione definitiva, il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non via esclusiva, all'appalto nonché le persone delegate ad operare sul conto corrente; la mancata comunicazione impedisce di procedere all'aggiudicazione definitiva.

Il *Fornitore* inoltre:

- a. si impegna a comunicare a Regione entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti

dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;

- b. ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in una comunicazione allegata alla fattura, pena l'irricevibilità della fattura medesima, il CIG della procedura;
- c. ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, pena la nullità assoluta del contratto medesimo.

Il *Fornitore* invierà la fattura secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica e secondo le disposizioni regionali in materia, con il riferimento delle attività svolte e del relativo corrispettivo. Ciascuna fattura dovrà obbligatoriamente riportare sia il Codice Identificativo Gara (CIG) sia il codice RLID che verrà comunicato: l'assenza o la non corretta indicazione del codice RLID comporterà il rifiuto della fattura.

Le fatture potranno essere emesse solo a seguito del rilascio del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione, il quale provvederà pertanto a verificare la conformità delle prestazioni eseguite alle clausole contrattuali; il suddetto certificato verrà inoltre controfirmato dal R.U.P..

L'amministrazione Regionale provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale dopo aver verificato che da parte del soggetto aggiudicatario sia stato effettuato il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti mediante acquisizione d'ufficio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori se presenti.

Modalità di pagamento:

- 10% dell'importo contrattuale, previa emissione di relativa fattura, a seguito dell'approvazione da parte del RUP del Piano Operativo della valutazione;
- sino all'80% dell'importo contrattuale - con liquidazioni successive in rate annuali posticipate, previa emissione di relativa fattura - sulla base di stati di avanzamento delle attività correlate alla consegna dei prodotti previsti in tabella 1;
- 10% dell'importo contrattuale, a conclusione del servizio, previa presentazione di fattura e consegna del IV rapporto annuale di valutazione e degli ulteriori prodotti previsti nel Piano Operativo per l'anno in corso (2023).

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 629, della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) la Giunta corrisponderà alla società il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa

dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario. Le fatture dovranno pertanto riportare l'annotazione "*scissione dei pagamenti*".

Inoltre, In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, deve essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Tale ritenuta non deve essere effettuata nel caso di pagamento in un'unica soluzione.

Pertanto, a prescindere dal regime IVA della fornitura/del servizio, l'imponibile indicato in fattura dovrà essere esplicitamente ridotto oppure esposto direttamente al netto della ritenuta di garanzia, con espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla chiusura del contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per lo svincolo.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il *Fornitore* potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel *Contratto*. Qualora il *Fornitore* si rendesse inadempiente a tale obbligo, il *Contratto* si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, dalla *Regione*, ai sensi del successivo Art. 16.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, fermo restando il pagamento esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare (anche solo al loro interno) solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto. In tal caso, la società mandataria del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta dalle imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

Articolo 10 - Obbligazioni del Fornitore

Sono a carico del *Fornitore* tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei *Servizi* del *Contratto*, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il *Fornitore* garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la *Regione* da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel *Capitolato Tecnico* e nell'Offerta Tecnica.

Il *Fornitore* si obbliga, a:

- *manlevare* e tenere indenne l'Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni contrattuali oggetto del *Contratto*, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- *predisporre* tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità dei Servizi alle prescrizioni contrattuali;
- *comunicare* tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del *Contratto*, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

Il *Fornitore* si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali dell'Amministrazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del *Fornitore* verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell'Amministrazione dovranno essere eseguite:

- senza interferire nel normale lavoro dei locali, definendo con l'Amministrazione le modalità ed i tempi di intervento;
- nella consapevolezza che i locali della medesima amministrazione continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;
- salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

Il *Fornitore* si obbliga a consentire all'amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti tecnici richiesti nel *Capitolato Tecnico* e offerti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico del *Fornitore*, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il *Fornitore* non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della *Regione*, assumendosene il medesimo *Fornitore* ogni relativa alea.

Articolo 11 - Verifiche della fornitura

Il Responsabile Unico del Procedimento assume specificamente i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, e rilascia a tal fine il relativo certificato di verifica di conformità.

Articolo 12 - Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali e Codice di Comportamento

Con D.G.R. 1299 del 30/01/2014 è stato approvato il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali che regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della Regione Lombardia e dei soggetti del Sistema Regionale di cui all'All. A1 l.r. n.30/2006, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture.

Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici individuati di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio e **costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto di appalto**.

Il personale dipendente ed i collaboratori dell'appaltatore sono inoltre tenuti ad osservare e rispettare le norme contenute nel *"Codice di comportamento per il personale della Giunta della Regione Lombardia"*, approvato con d.g.r. n. 6062 del 29.12.2016 e pubblicato sul sito internet www.regione.lombardia.it.

La violazione di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Articolo 13 - Obblighi relativi al rapporto di lavoro

Il *Fornitore* si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il *Fornitore* si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del *Contratto* alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al *Fornitore* di cui all'articolo 105, comma 14, D.Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

Articolo 14 - Penali

Il Rup procederà all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali o ritardi nell'esecuzione, si procederà all'immediata contestazione delle circostanze come sopra rilevate tramite posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata a.r. intimando al fornitore di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 10 giorni.

Il contraente potrà inviare le proprie controdeduzioni sempre via pec o a mezzo raccomandata a.r., entro il termine perentorio di 7 giorni dalla formale contestazione.

Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano le giustificazioni o le stesse non siano ritenute valide, si procederà all'applicazione delle seguenti penali:

- Carenze qualitative nell'esecuzione da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 1000,00;
- In caso di ritardi nell'esecuzione rispetto alla tempistica concordata secondo quanto previsto dall'art. 5 che precede: 100,00 euro per ogni giorno di ritardo;
- Modifiche non autorizzate del gruppo di lavoro: da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 1000,00;
- Mancato svolgimento del servizio: da un minimo di euro 1000,00 a un massimo di euro 5000,00 fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di rivalersi anche per altre vie e di risolvere anticipatamente il contratto.

In caso di applicazione di penali l'Amministrazione non corrisponderà il compenso stabilito per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Inoltre, nei casi in cui il contraente ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare ad altra Ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal contraente stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione regionale potrà rivalersi, mediante trattenute e/o compensazione, sugli eventuali crediti del contraente ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

L'inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere previamente o tempestivamente comunicati dal contraente al RUP/Direttore dell'esecuzione via pec o con lettera raccomandata a.r. per la formale sospensione delle attività, ai sensi dell'art. 107, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 15 - Cauzione definitiva

Ai fini della stipula del *Contratto*, il *Fornitore* ha prestato una cauzione definitiva a favore della *Regione* rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del *Fornitore* nascenti dall'esecuzione del *Contratto* e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salvo comunque il risarcimento del maggior danno subito. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal *Fornitore*, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'Amministrazione e pertanto resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo.

La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione verso il *Fornitore*, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, l'Amministrazione potrà svincolare progressivamente la cauzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'importo iniziale garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, subordinatamente alla preventiva consegna da parte del *Fornitore* all'istituto garante di una comunicazione della *Regione*, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Detta ultima comunicazione verrà emessa dalla *Regione*.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Amministrazione.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il *Fornitore* dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) *giorni lavorativi* decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

Articolo 16 - Risoluzione

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate, è facoltà dell'Amministrazione - previa contestazione degli addebiti all'appaltatore - risolvere il contratto di appalto per inadempimento ex art. 1456 del Codice Civile, con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa:

- a) qualora siano già state applicate n. 3 penali;
- b) grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
- c) in caso di ritardi superiori a n. 30 giorni;
- d) danno all'immagine di Regione Lombardia;
- e) violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- f) violazione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali;
- g) violazione del Codice di Comportamento approvato con d.g.r. n. 6062 del 29.12.2016;
- h) violazione degli adempimenti previsti dal successivo articolo 19 in caso di subappalto.

Resta inteso che l'Amministrazione si riserva di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del *Contratto*, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al *Fornitore* ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 17 - Recesso e rinegoziazione

E' facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto di appalto in qualunque momento ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, anche se è già iniziata la prestazione del servizio; tale facoltà

verrà esercitata per iscritto mediante invio all'appaltatore, da parte del RUP, di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. anticipata via fax la quale dovrà pervenire almeno 20 giorni prima della data del recesso, in tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'appaltatore unicamente le prestazioni già correttamente eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso oltre al decimo dell'importo dei servizi/forniture non eseguite, calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di recesso il fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

In caso di sopravvenuta operatività di convenzione o altra tipologia contrattuale ARCA o CONSIP, più conveniente per l'Amministrazione si potrà procedere ad una rinegoziazione del contratto.

Articolo 18 - Responsabilità civile e polizza assicurativa

Con la stipula del *Contratto*, il *Fornitore* assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al *Fornitore* stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

Il *Fornitore* si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Anche a tal fine, il *Fornitore* dichiara di essere in possesso di un'adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata del *Contratto*.

Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro) a favore dei dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio, l'Affidatario dovrà stipulare - se non già in possesso - apposita polizza di assicurazione con primaria Compagnia operante sul mercato assicurativo di riferimento, per responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli eventuali danni di qualsiasi natura cagionati a terzi, compresa la stazione appaltante, a garanzia dei rischi connessi all'appalto.

La durata della copertura assicurativa richiesta deve essere almeno pari a tutta la durata del *Contratto* e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto *Contratto*.

L'Amministrazione procederà a visionare, preventivamente alla stipula del contratto, la copia integrale della polizza; il massimale per sinistro della garanzia RCT non dovrà essere inferiore a € **3.500.000,00**.

La Sezione della RC verso i terzi dovrà prevedere, fra le varie estensioni di garanzia, anche la garanzia dei danni da incendio.

Resta comunque ferma la totale responsabilità della ditta appaltatrice riguardo il risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza.

Eventuali scoperti e franchigie dovranno essere integralmente risarciti agli eventi causa.

Tutta la documentazione sopra citata dovrà essere obbligatoriamente fornita in lingua italiana.

Articolo 19 - Subappalto

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell'appaltatore, che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione di quanto subappaltato. L'Amministrazione Regionale provvederà al pagamento delle prestazioni subappaltate esclusivamente al soggetto appaltatore al quale competerà l'onere dei pagamenti in favore dei subappaltatori, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il subappalto è consentito, **previa autorizzazione dell'Amministrazione**, alle seguenti condizioni:

- il subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto;
- in sede di offerta devono essere indicati i servizi o le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- deve essere indicata all'atto dell'offerta la terna dei subappaltatori e prodotta la relativa autocertificazione sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'appaltatore deve inoltrare la specifica richiesta di subappalto al Responsabile Unico del Procedimento, per la successiva autorizzazione, depositando copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima dell'esecuzione delle relative attività unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e alla dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- alla copia autentica del contratto di cui al precedente punto deve essere allegata la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio.

L'Amministrazione provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta.

Si precisa, inoltre, che:

- l'esecuzione delle attività subappaltate non può essere oggetto di ulteriore subappalto;
- è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato ai subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
- l'amministrazione procederà alla sospensione dei pagamenti qualora l'appaltatore non trasmetta nel termine di 20 giorni soprariportato le fatture quietanzate del sub-appaltatore;
- prima dell'inizio delle attività il subappaltatore trasmette all'Amministrazione, per il tramite dell'appaltatore, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali e, prima di ciascun pagamento, il documento attestante il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti;

- l'appaltatore è, altresì, responsabile in solido con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Regione revocherà l'autorizzazione al subappalto
- è necessaria una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato o qualora siano variati requisiti di cui all'art. 105, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Resta inteso che:

- **tutti** gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni sono assunti dal Fornitore anche nei confronti di eventuali subappaltatori;
- nel contratto di subappalto dovrà essere inserita apposita clausola che prevede il rispetto degli obblighi previsti dal Patto di integrità di cui al precedente articolo 12.

L'appaltatore è comunque tenuto a comunicare, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati, eventuali variazioni a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Articolo 20 – Divieto di cessione del Contratto

Salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto assoluto divieto al *Fornitore* di cedere, a qualsiasi titolo, il *Contratto*, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il *Contratto* ai sensi del precedente Articolo 16.

Articolo 21 - Brevetti industriali e diritti d'autore

Il *Fornitore* assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il *Fornitore*, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il *Fornitore* assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione è tenuta ad informare prontamente per iscritto il *Fornitore* delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del *Contratto*, ai sensi del precedente Articolo 16 recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

Articolo 22 - Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il *Fornitore* e l'Amministrazione, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del *Contratto*, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Articolo 23 - INFORMATIVA ex Art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali “ e trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs.196/2003 il Titolare del trattamento dati personali è la Giunta Regione Lombardia nella persona del suo legale rappresentante.

Responsabile del trattamento interno dei dati è il Direttore Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di gestione.

I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente a fini concorsuali e contrattuali.

Si informa, inoltre, che l'interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 7 d.lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta etc.

Il Direttore Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di gestione, in qualità di responsabile del trattamento dati, nominerà per conto del titolare il contraente quale responsabile esterno del trattamento dati: a tal fine verrà trasmesso al contraente apposito atto di nomina che diverrà parte integrante del contratto.

Articolo 24 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico del *Fornitore* tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi incluse le eventuali spese di registrazione del Contratto nonché le spese di pubblicazione degli avvisi di gara sui quotidiani ai sensi dell'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012 (convertito con modificazioni in Legge n. 221/2012) e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il *Fornitore* dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il *Fornitore* è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del *Fornitore*.